Rapporto

numero	data	Dipartimento
6023 R	27 febbraio 2008	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione
sul messaggio 23 gennaio 2008 concernente la modifica della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LaLPS) a seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2008, della Legge federale sugli stranieri (LStr)

1. INTRODUZIONE

L'edificio istituzionale del nostro Paese vuole che allorché le Camere federali apportano modifiche al corpus juris i Cantoni procedano a un adattamento della loro legislazione affinché le nuove disposizioni possano trovare concreta applicazione.

Si tratta sovente - come nel caso che ci occupa - di designare le autorità chiamate a esercitare nuove competenze come pure di adattare la terminologia (i richiami, i rinvii) contenuti in disposizioni divenute desuete.

2. IL COMPITO DEL GRAN CONSIGLIO

Come ricordato nel messaggio n. 6023 all'inizio del corrente anno è entrata in vigore la nuova Legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20).

Per evitare inutili doppioni, ad esso e al messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 rinviamo per quanto concerne la ragione d'essere e i contenuti della stessa.

Il Gran Consiglio deve approvare, al di là delle questioni prettamente formali, la proposta del Governo su di un punto di una certa importanza.

A partire dal 1° gennaio scorso è data competenza alle autorità, nel quadro di una procedura di allontanamento o di espulsione, di perquisire lo straniero colpito dalla misura, rispettivamente il suo alloggio, allo scopo di trovare eventuali documenti di viaggio che possano facilitare la messa in atto delle decisioni prese nei suoi confronti.

Analogo intervento può colpire un richiedente collocato in un centro di registrazione o in un alloggio privato o collettivo (v. art. 9 cpv. 1 LAsi).

Si tratta quindi di designare chi nel nostro Cantone concretizzerà quanto voluto dal legislatore federale. Lo farà il Consiglio di Stato in un suo Regolamento[1] a condizione che il tutto trovi una base legale esplicita.

[1] Il Governo preannuncia che il compito sarà attribuito alla Polizia cantonale.

1.0064

È la ragione d'essere del nuovo art. 2 lett. h[2], una sorta di anello di congiunzione quindi tra le disposizioni federali e le norme di applicazione tangibili che l'Esecutivo emanerà.

Gli altri punti toccati dal messaggio sono d'ordine puramente formale (ivi compreso quello relativo alle modifiche introdotte con la nuova Legge sul Tribunale federale) e meritano sottoscrizione senza approfondimento particolare.

3. CONCLUSIONI

Per le considerazioni illustrate, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo proposto col messaggio n. 6023.

Per la Commissione della legislazione:

Alex Pedrazzini, relatore
Bergonzoli - Brivio - Caimi - Colombo - Carobbio -
Dafond - Dominé - Ducry - Ghisletta D. - Guidicelli -
Martignoni - Pantani - Quadri

[2] A seguito di un refuso nel penultimo paragrafo della parte introduttiva del messaggio n. 6023 si fa riferimento all'art. 5 cpv. 5 LaLPS invece che all'art. art. 2 lett. h. Il passaggio nei termini corretti sarebbe in realtà il seguente: *"In merito alle autorità competenti per l'applicazione della Lstr è stato inserito **all'art. 2 una nuova lettera (lett. h)** inerente la competenza dell'autorità cantonale a svolgere le perquisizioni sulla base dell'art. 70 LStr e 9 LAsi."*
Il decreto legislativo che il Gran Consiglio è chiamato a votare è redatto invece in maniera corretta.